
STATUTO
della
FEDERAZIONE ITALIANA
DELLE ASSOCIAZIONI E DEI CLUB PER L'UNESCO



unesco

Federazione Italiana delle
Associazioni e Club per l'Unesco

INDICE

PREAMBOLO.....	1
TITOLO I Denominazione, identità, sede, finalità e modalità di azione	1
ARTICOLO 1 Denominazione e identità	1
ARTICOLO 2 Sede	2
ARTICOLO 3 Acronimo	2
ARTICOLO 4 Funzioni	2
ARTICOLO 5 Modalità di perseguimento delle finalità della Federazione	3
TITOLO II Soci	3
ARTICOLO 6 Tipologia degli Associati della Federazione.....	3
ARTICOLO 7 Acquisizione della qualità di Associato Effettivo	4
ARTICOLO 8 Obblighi degli Associati Effettivi.....	4
ARTICOLO 9 Perdita della qualità di Associato Effettivo	5
TITOLO III Organi della Federazione	6
ARTICOLO 10 Organi della Federazione	6
ARTICOLO 11 Assemblea Nazionale	6
ARTICOLO 12 Presidente.....	7
ARTICOLO 13 Consiglio Direttivo Nazionale.....	8
ARTICOLO 14 Collegio Amministrativo Contabile.....	10
ARTICOLO 15 Collegio dei Probiviri.....	10
TITOLO IV Comitato Scientifico	11
ARTICOLO 16 Comitato Scientifico.....	11
TITOLO V Gruppo di Coordinamento dei Giovani	11
ARTICOLO 17 Rappresentante dei Giovani e Gruppo di Coordinamento dei Giovani	11
TITOLO VI Patrimonio, risorse finanziarie e regime fiscale	12

ARTICOLO 18 Patrimonio e risorse Finanziarie	12
ARTICOLO 19 Quota annuale di iscrizione e versamenti.....	12
ARTICOLO 20 Regime Fiscale	13
TITOLO VII Miscellanea	13
ARTICOLO 21 Modifiche dello Statuto	13
ARTICOLO 22 Scioglimento della Federazione	13
ARTICOLO 23 Obbligo di mediazione ed arbitrato	13
ARTICOLO 24 Regolamenti	14
ARTICOLO 25 Norma di rinvio.....	14

STATUTO

della

FEDERAZIONE ITALIANA

DELLE ASSOCIAZIONI E DEI CLUB PER L'UNESCO

PREAMBOLO

Le Associazioni e i Club per l'UNESCO italiani aderenti alla Federazione Italiana delle Associazioni e dei Club per l'UNESCO:

- fanno proprio il Preambolo dell'Atto Costitutivo dell'UNESCO, che recita “... *poiché le guerre nascono nell'animo degli uomini è nell'animo degli uomini che devono essere elevate le difese della Pace...*”;
- riconoscono l'esigenza di una partecipazione attiva e significativa alla realizzazione degli ideali dell'UNESCO e del ruolo affidato alla società civile, in tutte le sue componenti senza distinzione alcuna;
- fanno propria la necessità di un'azione comune per diffondere e tradurre in atto sul territorio, in cui ciascuno è inserito, i principi e gli ideali d'azione dell'UNESCO attraverso attività in linea con gli obiettivi strategici dell'Organizzazione.

TITOLO I

Denominazione, identità, sede, finalità e modalità di azione

ARTICOLO 1

Denominazione e identità

- 1.1 La presente associazione culturale, costituita ai sensi della normativa vigente con le finalità, gli obiettivi, le interazioni e le articolazioni organizzative e gestionali specificate nel presente Statuto, è denominata
Federazione Italiana delle Associazioni e dei Club per l'UNESCO
detta anche “**FICLU**”.
- 1.2 E' l'erede e continuatrice della “Federazione Italiana dei Club e Centri UNESCO” costituita a Roma nel 1979.
- 1.3 E' apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
- 1.4 Opera sotto l'egida della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, che la autorizza all'utilizzo del nome, dell'acronimo e del logo.
- 1.5 E' un ente di formazione nazionale riconosciuto dal MIUR ai sensi dell'art. 4 del DM 10 luglio 2000 n. 177, degli artt. 2 e 3 della Direttiva ministeriale 1° dicembre 2003 n. 90, adeguata alla Direttiva ministeriale 21 marzo 2016 n. 170, e dell'art. 66 del C.C.N.L. Scuole del 29 novembre 2007 relativo al personale del Comparto Scuola.

ARTICOLO 2

Sede

- 2.1 La Federazione ha sede legale presso la sede dell'Associazione o del Club del Presidente in carica e ha competenza su tutto il territorio nazionale.
- 2.2 L'Assemblea Nazionale può istituire una sede logistico-funzionale, subordinata alla Presidenza, anche al fine di conservare l'archivio documentale.

ARTICOLO 3

Acronimo

- 3.1 Nome, acronimo e logo UNESCO sono concessi in uso in conformità con le disposizioni dell'UNESCO. In particolare, la Federazione si impegna a rispettare rigorosamente le Direttive concernenti l'uso dell'acronimo UNESCO nel nome, nel logo, nel dominio internet e nei social network, così come adottate dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, e ad utilizzare il logo dell'UNESCO nel formato autorizzato dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.
- 3.2 La Federazione non ha alcuna autorità di concedere ad altre entità il diritto all'uso dell'acronimo UNESCO per il nome, per il logo, per il dominio internet e per i social network.
- 3.3 La stessa si impegna a non utilizzare l'acronimo UNESCO, e a non farlo utilizzare dai propri Associati, nei domini, negli account di posta elettronica o negli account dei social network, poiché né la Federazione né i suoi Associati sono parte integrante dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ma partner ufficiali.
- 3.4 La Federazione vigila a che non si verifichi alcuna forma di uso improprio o strumentale degli stessi da parte degli Associati o da parte di terzi.

ARTICOLO 4

Funzioni

- 4.1 La Federazione riconosce ampia autonomia, responsabilità organizzativa e gestionale alle singole Associazioni e ai singoli Club per l'UNESCO.
- 4.2 Al fine di orientare l'azione degli Associati, e le loro attività verso obiettivi chiaramente riconducibili alle finalità proprie dell'UNESCO e con esse congruenti, la Federazione adempie alle seguenti funzioni:
 - a) cura le relazioni con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, con la Federazione Mondiale delle Associazioni e dei Club per l'UNESCO e con le sue articolazioni 'regionali', con gli altri organi dello Stato, delle rappresentanze delle regioni, degli enti locali e delle associazioni nazionali e internazionali che perseguono finalità non in contrasto con quelle dell'UNESCO;
 - b) elabora, approva e adotta programmi comuni, annuali o pluriennali, condivisi a livello nazionale e riferiti a finalità e indicazioni periodiche dell'UNESCO, verso cui gli Associati sono tenuti ad orientare le loro attività, previa validazione dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO;
 - c) nel rispetto del Quadro Regolamentare dell'UNESCO:
 - guida e fornisce orientamenti e consigli per il raggiungimento degli

- obiettivi strategici di partenariato;
- se necessario, offre assistenza alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO per l'adempimento dei propri compiti nei confronti delle Associazioni e dei Club per l'UNESCO e per il loro coordinamento (es. raccolta e compilazione delle singole relazioni annuali delle Associazioni e dei Club per l'UNESCO e supporto alla loro formazione);
 - segnala alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO ogni violazione, di cui venga a conoscenza, eventualmente commessa da parte dei propri Associati, degli impegni derivanti dal Quadro Regolamentare in merito alla puntuale consegna delle relazioni annuali e dei piani d'azione, all'utilizzo del logo, dell'acronimo e del dominio UNESCO, all'utilizzo dell'associazione o del Club per fini politici o commerciali o, ancora, all'indebita concessione di patrocinii (che costituisce prerogativa esclusiva della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO);
 - incoraggia i contatti, le attività comuni e la collaborazione tra gli Associati;
 - organizza le attività degli Associati sulla base di un piano d'azione validato Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.
- d) assicura la formazione continua dei propri Associati.
- 4.3 La Federazione si impegna ad operare sotto la supervisione della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO nel rispetto dell'art. 4.2 del Quadro Regolamentare.

ARTICOLO 5

Modalità di perseguimento delle finalità della Federazione

- 5.1 Per il perseguimento dei fini statutari potranno essere promosse dalla Federazione forme di intesa con la Commissione Nazionale Italiana, con i Ministeri competenti, con gli enti locali e territoriali, con le istituzioni scolastiche e con le associazioni nazionali e internazionali che perseguono finalità non in contrasto con quelle dell'UNESCO.
- 5.2 La Federazione realizza le sue finalità attraverso tutti i mezzi idonei, anche tramite la propria attività di formazione e di ricerca. La Federazione promuove e programma anche attività formative su aspetti associativi, culturali, organizzativi e gestionali delle Associazioni e dei Club, anche in collaborazione con enti terzi. La formazione è rivolta prioritariamente ai propri Associati Effettivi.

TITOLO II

Soci

ARTICOLO 6

Tipologia degli Associati della Federazione

- 6.1 Gli "**Associati**" della Federazione sono:
- a) gli "**Associati Effettivi**": le Associazioni e i Club per l'UNESCO ammessi con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione secondo le

- modalità di cui al successivo art. 7 del presente Statuto;
- b) gli “**Associati Onorari**”: persone o enti che, a giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea Nazionale, abbiano acquisito benemerienze nei confronti della Federazione o che, per la loro azione, abbiano particolarmente contribuito alla realizzazione degli ideali dell’UNESCO; essi non sono tenuti al pagamento della quota associativa;
 - c) i “**Corrispondenti Stranieri**”: soggetti stranieri, che abbiano stabilito con la Federazione rapporti permanenti, ammessi con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione, previa informazione all’Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 7

Acquisizione della qualità di Associato Effettivo

- 7.1 La qualità di Associato Effettivo si acquisisce con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, previo accreditamento della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. A tal fine, la Federazione cura il tirocinio degli aspiranti Associati Effettivi secondo le norme e le procedure stabilite con proprio Regolamento Federale.
- 7.2 Nel Regolamento Federale sono stabiliti i termini e le modalità di riammissione di un Associato Effettivo decaduto per effetto delle sanzioni di cui all’art. 9 del presente Statuto.

ARTICOLO 8

Obblighi degli Associati Effettivi

- 8.1 Gli Associati Effettivi devono avere uno Statuto approvato dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e sono tenuti a:
 - a) interpretare sul territorio gli ideali e l’azione dell’UNESCO con piena autonomia funzionale;
 - b) versare la quota associativa annuale secondo le modalità fissate dal Regolamento Federale;
 - c) partecipare alla vita associativa della Federazione ed in particolare alle Assemblee Nazionali;
 - d) produrre, secondo le modalità e i termini fissati dal Regolamento Federale, la relazione annuale delle attività svolte aventi ad oggetto i temi mondiali annuali UNESCO, i temi individuati dalle Giornate celebrative del Calendario UNESCO e i temi annuali individuati dalla Federazione;
 - e) inviare la relazione annuale e il piano d’azione per la validazione da parte della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO;
 - f) comunicare ed aggiornare il numero dei propri associati e l’elenco delle cariche sociali;
 - g) acquisire dai propri associati, ai fini della comunicazione alla Federazione, l’impegno di aderire in qualità di associato avente diritto di voto ad un solo Club aderente alla Federazione.
- 8.2 Ciascun Associato Effettivo opera nel Comune o nel territorio riconosciuto in fase di accreditamento da parte della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. Qualora un Associato Effettivo volesse operare in un Comune o in un territorio di

competenza di un altro Associato Effettivo deve chiedere il preventivo permesso dell'Associato Effettivo. Laddove il permesso non venga concesso, l'Associato Effettivo proponente deve immediatamente astenersi da qualsiasi attività e/o iniziativa in quel Comune o territorio.

ARTICOLO 9

Perdita della qualità di Associato Effettivo

- 9.1 La qualità di Associato Effettivo si perde per:
- a) scioglimento della Associazione o del Club;
 - b) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 8 del presente Statuto;
 - c) mancata partecipazione fisica a più di due Assemblee Nazionali, laddove ingiustificata;
 - d) segnalata irregolarità nella gestione finanziaria dell'Associazione o Club;
 - e) comprovato abuso nell'utilizzo del logo e dell'acronimo UNESCO e di ogni segno ufficiale ad essi collegato se accertato e segnalato dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO;
 - f) violazione delle regole relative alla leale collaborazione tra Associati o adozione di comportamenti e prassi in contrasto con i principi e le finalità dell'UNESCO o con il relativo Quadro Regolamentare.
- 9.2 La perdita della qualità di Associato Effettivo è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri, solo dopo che l'Associazione o il Club sia stato invitato, entro un termine stabilito, a presentare le proprie controdeduzioni nel rispetto del contraddittorio.
- 9.3 Qualora le violazioni di cui alle lett. b, c, d, e, f dell'art. 9.1 del presente Statuto, siano state tempestivamente sanate dall'Associazione o dal Club o siano giudicate dal Consiglio Direttivo Nazionale di lieve entità, con il procedimento di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri, può anche disporre:
- a) il non luogo a procedere o l'archiviazione del procedimento;
 - b) l'ammonizione dell'Associazione o del Club;
 - c) la sospensione dell'Associazione o del Club dalla Federazione.
- 9.4 Nella graduazione delle sanzioni si tiene conto sia della gravità della condotta, sia dall'esistenza di violazioni, di abusi o di irregolarità pregresse da parte dell'Associazione o del Club.
- 9.5 Il Consiglio Direttivo Nazionale, sentiti i Probiviri, può disporre nei casi più gravi, la sospensione cautelare dell'Associazione o del Club dalla Federazione, in attesa di definizione del procedimento.
- 9.6 La sospensione cautelare dell'Associazione o del Club dalla Federazione, per qualsiasi motivo disposta, sospende in attesa di definizione del procedimento tutte le cariche ricoperte dagli associati dell'Associazione o del Club all'interno della Federazione e, al termine del procedimento, in caso venga disposta la perdita della qualità di Associato Effettivo o la sospensione dell'Associazione o del Club dalla Federazione, gli associati dell'Associazione o del Club decadono dalle cariche all'interno della Federazione.
- 9.7 L'Associazione o il Club può impugnare i provvedimenti di cui al presente articolo

nei modi previsti dall'art. 23 del presente Statuto.

TITOLO III Organi della Federazione

ARTICOLO 10

Organi della Federazione

- 10.1 Sono organi della Federazione:
- l'Assemblea Nazionale;
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - il Collegio Amministrativo Contabile;
 - il Collegio dei Probiviri.
- 10.2 Il Presidente, il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio Amministrativo Contabile e il Collegio dei Probiviri sono “**Organi Elettivi**”.

ARTICOLO 11

Assemblea Nazionale

- 11.1 La Federazione ha nell'Assemblea Nazionale il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali della Federazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo a cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Indica in particolare le linee programmatiche dell'attività della Federazione per l'anno seguente, da trasmettere alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO per la convalida, così come previsto dai compiti assegnati dalla Risoluzione 39/C 2017.
- 11.2 L'Assemblea Nazionale è chiamata a deliberare sulla relazione annuale del Presidente, sul rendiconto consuntivo e sul rendiconto preventivo, così come presentati dal Consiglio Direttivo Nazionale, sulla sede della successiva Assemblea Nazionale, sulla nomina del Presidente Emerito e sull'istituzione della sede di cui all'art. 2.2 del presente Statuto.
- 11.3 L'Assemblea Nazionale **in sessione straordinaria** delibera in merito a:
- la revoca del Presidente e delle cariche sociali secondo quanto stabilito nell'art. 12.6 del presente Statuto;
 - le modifiche da apportare allo Statuto secondo quanto previsto all'art. 21 del presente Statuto;
 - la trasformazione, fusione, scioglimento della Federazione, devoluzione del patrimonio e nomina i liquidatori secondo quanto previsto all'art. 22 del presente Statuto.
- 11.4 L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, secondo le forme stabilite dal Regolamento Federale.
- 11.5 L'Assemblea Nazionale può essere convocata anche su richiesta del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale o di almeno un terzo degli Associati Effettivi.
- 11.6 L'Assemblea Nazionale può svolgersi in presenza oppure mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, purché tali mezzi garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la

necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente, il Segretario e tutti i partecipanti.

- 11.7 La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'orario e del luogo della prima e della seconda convocazione e, nel caso in cui l'Assemblea Nazionale si tenga mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, anche del link per il collegamento telematico in luogo della sede.
- 11.8 All'Assemblea Nazionale gli unici soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto sono gli Associati Effettivi in regola con gli adempimenti di cui all'art. 8 del presente Statuto e non destinatari di provvedimenti di sospensione, anche cautelari, di cui all'art. 9 dello Statuto della Federazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale, gli Associati Onorari, i Corrispondenti Stranieri, gli associati iscritti alle Associazioni o ai Club per l'UNESCO e altri soggetti su invito possono partecipare all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto.
- 11.9 Gli Associati Effettivi, quali aventi diritto di voto, partecipano all'Assemblea Nazionale nella persona del Presidente dell'Associazione o del Club. Il Presidente può delegare un associato della propria Associazione o Club oppure un Presidente di un'altra Associazione o Club o, ancora, un loro associato. La delega deve essere conferita per iscritto e presentata o comunicata, anche per via telematica, prima dell'inizio delle operazioni di voto. Oltre al diritto di voto per l'Associazione o il Club di appartenenza, ogni delegato può ricevere al massimo una delega dai Presidenti di altre Associazioni o Club.
- 11.10 Sempreché il presente Statuto o il Regolamento Elettorale non disponga diversamente, l'Assemblea Nazionale si intende costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti (anche per delega). In seconda convocazione non sussiste alcun quorum costitutivo e l'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza dei presenti (anche per delega).
- 11.11 L'Assemblea Nazionale che procede alla nomina degli Organi Elettivi e dei loro singoli componenti è denominata **Assemblea Elettorale**.
- 11.12 L'Assemblea Elettorale è convocata dal Presidente in carica, sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale. Deve tenersi alla scadenza del mandato delle cariche degli Organi Elettivi e comunque entro il primo semestre dell'anno di scadenza del mandato delle cariche da eleggere. Essa è preferibilmente concomitante con l'Assemblea Nazionale annuale ed è condotta secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Elettorale.
- 11.13 Ogni Associato Effettivo può candidare solo un proprio associato.
- 11.14 Uno stesso candidato non può presentare la propria candidatura a più di una carica sociale.
- 11.15 I candidati alla carica di Consigliere Nazionale devono documentare il loro impegno e la partecipazione attiva alla vita e alle attività della Federazione, nonché essere iscritti da almeno 3 (tre) anni solari a una Associazione o a un Club.
- 11.16 I candidati alla carica di Presidente devono comprovare anche la loro esperienza in ambito nazionale e/o internazionale ed aver ricoperto la carica di Presidente per due mandati nella propria Associazione o nel proprio Club.

ARTICOLO 12

Presidente

- 12.1 Il Presidente, eletto dall'Assemblea Nazionale, ha la legale rappresentanza della Federazione a livello nazionale e internazionale, convoca il Consiglio Direttivo Nazionale e l'Assemblea Nazionale d'intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale.
- 12.2 Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è eleggibile per non più di 2 (due) mandati consecutivi.
- 12.3 Una volta terminato il suo mandato, il Presidente uscente, laddove abbia svolto due mandati consecutivi, assume di diritto la carica di Presidente Onorario. In tale veste e senza diritto di voto partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale nel primo triennio susseguente la fine del proprio mandato.
- 12.4 L'Assemblea Nazionale può deliberare che il Presidente Onorario che abbia particolari meriti ricopra la carica di Presidente Emerito.
- 12.5 In caso di impedimento temporaneo o assenza ingiustificata del Presidente, questi è sostituito immediatamente dal Vicepresidente più anziano per iscrizione nell'Associazione o nel Club di appartenenza.
- 12.6 Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea Nazionale per gravi motivi o inadempienze su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri, o di un terzo degli Associati Effettivi. La revoca deve essere approvata a maggioranza di due terzi dei presenti con diritto di voto.
- 12.7 In caso di decadenza o revoca o dimissioni del Presidente, subentra in tutte le funzioni il primo dei non eletti alla carica di Presidente. Laddove non sia possibile e senza dover far subentrare il secondo dei non eletti alla carica di Presidente, a tale incarico subentra il Vicepresidente più anziano per iscrizione nell'Associazione o nel Club di appartenenza. Il Presidente così individuato ha il compito di convocare l'Assemblea Nazionale Elettiva entro l'anno. Il mandato del Presidente successivamente eletto vale fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente a cui è subentrato e il suo incarico conta per un mandato se la permanenza in carica dura almeno 24 (ventiquattro) mesi.

ARTICOLO 13

Consiglio Direttivo Nazionale

- 13.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente e 9 (nove) Consiglieri eletti dall'Assemblea Elettorale cui è riservato il diritto di voto.
- 13.2 Per garantire una rappresentanza in seno al Consiglio Direttivo Nazionale di più aree territoriali e sempreché ci siano candidati appartenenti alle corrispondenti aree territoriali, i nove seggi di Consigliere devono essere assegnati ai tre candidati di ciascuna delle tre macroregioni (Nord, Centro e Sud) che, durante le elezioni, hanno conseguito il maggior numero di voti. Nel caso in cui non ci siano almeno tre candidati per una macroregione (Nord, Centro e Sud), per il seggio vacante verrà eletto il primo dei candidati non eletti e, così, anche nel caso in cui ciò avvenga per più macroregioni, atteso che, in nessun caso, il Consigliere eletto è espressione territoriale di una macroregione. Le tre macroregioni (Nord, Centro e Sud) sono individuate dal Regolamento Federale. Il numero massimo delle preferenze esprimibile da ciascun Associato Effettivo per ciascuna delle tre macroregioni è sancito dal Regolamento Federale. La relativa disposizione non può

essere modificata nei dodici mesi precedenti alle elezioni.

- 13.3 I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.
- 13.4 Nella prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, sono nominati: il Segretario, due Vicepresidenti scelti tra i Consiglieri eletti e il Tesoriere che può essere scelto tra i Consiglieri eletti o cooptato tra gli associati delle Associazioni o dei Club.
- 13.5 La revoca delle suddette cariche può essere disposta su proposta motivata del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale, ed è votata a scrutinio segreto.
- 13.6 Il Segretario di concerto con il Presidente cura:
 - a) l'esecuzione dei deliberata del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - b) i servizi di segreteria;
 - c) la tenuta dell'archivio documentale e storico di cui all'art. 2.2 del presente Statuto (ove esistente).
- 13.7 Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, se cooptato senza diritto di voto, ed ha il compito di svolgere gli adempimenti di natura finanziaria e amministrativa ed in particolare i rapporti con gli Istituti di credito, ricevendo a tal fine specifico, mandato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 13.8 Il Tesoriere ha anche il compito di mantenere aggiornato l'elenco degli Associati Effettivi in regola con il pagamento della quota annuale e di predisporre e proporre al Consiglio Direttivo Nazionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto preventivo annuale e il rendiconto consuntivo annuale, unitamente ad un'apposita relazione, affinché il Consiglio Direttivo Nazionale li discuta e li sottoponga al voto dell'Assemblea Nazionale.
- 13.9 Il Presidente può affidare ai Vicepresidenti, al Segretario e ai Consiglieri l'attuazione di determinati programmi e la rappresentanza esterna in specifiche occasioni. In nessun caso essi possono assumere la rappresentanza territoriale della Federazione, che mantiene la propria unitarietà a livello nazionale.
- 13.10 Tutte le cariche e le prestazioni fornite dai Consiglieri sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno, ove effettivamente sostenute e approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 13.11 Il Consiglio Direttivo Nazionale, per meglio svolgere l'attività, può affidare ad associati delle Associazioni e dei Club compiti esecutivi e invitare gli associati delle Associazioni e dei Club alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 13.12 Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sulle attività della Federazione, sulla base delle linee programmatiche dell'Assemblea Nazionale, approva annualmente la relazione delle attività svolte, discute il rendiconto consuntivo e il rendiconto preventivo. Delibera, inoltre, sull'ammissione e sulla perdita della qualità di Associato Effettivo.
- 13.13 Il Consiglio Direttivo Nazionale può adottare un proprio Regolamento.
- 13.14 Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente almeno 1 (una) volta all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e può riunirsi anche ricorrendo a mezzi di telecomunicazione a distanza, purché tali mezzi garantiscano

l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente, il Segretario e i Consiglieri.

- 13.15 Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza assoluta, metà più uno, dei Consiglieri eletti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 13.16 L'assenza ingiustificata di un Consigliere a più di due riunioni consecutive è motivo di decadenza dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 13.17 Hanno facoltà di partecipare ai lavori, su invito del Presidente, i rappresentanti degli organi istituzionali e ministeriali competenti nelle tematiche UNESCO, nonché i Presidenti Onorari (dopo il primo triennio) e i Presidenti Emeriti.
- 13.18 Il Consiglio Direttivo Nazionale o i singoli Consiglieri possono essere revocati con le modalità previste dall'art. 12.6 del presente Statuto.
- 13.19 I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale revocati o decaduti per dimissione o altri motivi sono sostituiti dai non eletti in base al maggior numero di voti conseguiti. Se il numero dei Consiglieri eletti scende sotto le 6 (sei) unità, alla prima Assemblea Nazionale utile, comunque denominata Assemblea Elettorale, si procede a nuove elezioni per sostituire i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale decaduti. Il mandato del Consigliere subentrato è valido fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo Nazionale e conta per un mandato se la permanenza in carica dura almeno 24 (ventiquattro) mesi.

ARTICOLO 14

Collegio Amministrativo Contabile

- 14.1 I componenti del Collegio Amministrativo Contabile, in numero di 3 (tre), sono eletti ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea Nazionale. Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Collegio questi saranno reintegrati dai primi dei non eletti.
- 14.2 Il Collegio Amministrativo Contabile è chiamato, almeno 1 (una) volta all'anno, ad esprimere, attraverso una propria relazione, il proprio parere sul rendiconto consuntivo della Federazione prima che venga sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Nazionale. E' anche tenuto a riferire su qualsivoglia questione di propria attinenza ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale ne faccia richiesta.
- 14.2 I componenti del Collegio Amministrativo Contabile possono essere revocati con le stesse modalità previste dall'art. 12.6 del presente Statuto.

ARTICOLO 15

Collegio dei Probiviri

- 15.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti di comprovata esperienza e conoscenza delle questioni giuridiche e della vita e delle attività delle Associazioni, dei Club e della Federazione.
- 15.2 La loro nomina è di competenza dell'Assemblea Nazionale.
- 15.3 I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. Il loro rinnovo è indipendente da quello del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 15.4 I Probiviri, se sono associati di una Associazione o di Club della Federazione, non devono ricoprire l'incarico di Presidente di tale Associazione o di tale Club. La carica di Probiviro è inoltre incompatibile con l'incarico di Consigliere Nazionale,

di Presidente, di componente del Collegio Amministrativo Contabile, di Rappresentante dei Giovani o di qualsiasi altro incarico che comporti la possibilità di esprimere scelte o indirizzi direttivi in seno alla Federazione.

- 15.5 Oltre a quanto stabilito nel presente Statuto, il Collegio dei Probiviri:
- a) ha compiti generali consultivi e di controllo per il corretto funzionamento della Federazione e per il rispetto, da parte degli Organi Eletti, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti l'operato degli Organi Eletti o degli eventuali delegati;
 - b) dirime, anche ai sensi del successivo art. 23 del presente Statuto, vertenze e questioni sollevate dalla Federazione o da uno o più Associati riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi. Il Collegio dei Probiviri comunica al Consiglio Direttivo Nazionale e al contro interessato il contenuto delle sue determinazioni.
 - c) può essere ascoltato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo Nazionale per pareri o consulenze anche al fine di dirimere problemi interpretativi o contrasti interni alla Federazione, anche ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.
- 15.6 Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Nazionale di tutti i suoi atti.
- 15.7 I Probiviri possono essere revocati con le stesse modalità previste dall'art. 12.6 del presente Statuto. La proposta può essere avanzata anche dal Collegio stesso in caso di sistematica documentata assenza alle riunioni o sistematica mancata risposta da parte di uno dei Probiviri.

TITOLO IV **Comitato Scientifico**

ARTICOLO 16 **Comitato Scientifico**

- 16.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un Comitato Scientifico, presieduto dal Presidente della Federazione, per suggerire priorità ed orientamenti nella definizione delle linee programmatiche alla luce delle priorità e dei programmi dell'UNESCO. Il Comitato scientifico è formato da:
- a) aderenti alla Federazione, con particolari competenze sui temi UNESCO;
 - b) esperti, docenti titolari di Cattedre UNESCO e/o docenti di Università italiane e straniere, altri enti specializzati o con i quali la Federazione ha in atto partenariati; e/o
 - c) esperti provenienti da Ministeri competenti nelle tematiche UNESCO.

TITOLO V **Gruppo di Coordinamento dei Giovani**

ARTICOLO 17 **Rappresentante dei Giovani e Gruppo di Coordinamento dei Giovani**

- 17.1 È costituito il Gruppo di Coordinamento dei Giovani della Federazione secondo i

modi e i tempi stabiliti dal Regolamento Federale. Ogni Associato Effettivo può nominare un giovane secondo i limiti d'età fissati dall'UNESCO e salvo deroghe previste dal Regolamento Federale.

- 17.2 Le attività del Gruppo di Coordinamento dei Giovani rientrano nel quadro delle iniziative della Federazione.
- 17.3 Un rappresentante, eletto fra i componenti del Gruppo di Coordinamento dei Giovani, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale con voto consultivo.

TITOLO VI

Patrimonio, risorse finanziarie e regime fiscale

ARTICOLO 18

Patrimonio e risorse Finanziarie

- 18.1 La Federazione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale.
- 18.2 Il patrimonio e i mezzi finanziari della Federazione sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.
- 18.3 Il patrimonio della Federazione è costituito da:
- a) ogni bene mobile ed immobile che pervenga alla Federazione a qualsiasi titolo;
 - b) tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della Federazione;
 - c) eventuali avanzi di gestione.
- 18.4 Costituiscono le risorse finanziarie della Federazione:
- a) le quote associative degli Associati Effettivi;
 - b) le somme versate da benemeriti e donazioni di privati e associazioni;
 - c) i contributi corrisposti da Ministeri, enti statali, enti pubblici e enti locali;
 - d) i contributi di enti e organismi internazionali.
- 18.5 Alla Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 19

Quota annuale di iscrizione e versamenti

- 19.1 L'adesione alla Federazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione.
- 19.2 La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile, né rimborsabile.
- 19.3 I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale (i.e. la quota associativa), e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento della Federazione, o in caso di decadenza o di radiazione dalla Federazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato alla Federazione.
- 19.4 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

ARTICOLO 20

Regime Fiscale

- 20.1 La Federazione non svolge alcuna attività commerciale, neanche nei confronti dei propri Associati e neppure nei confronti di terzi.
- 20.2 Le somme ricevute a qualsiasi titolo dalla Federazione non concorrono a formare reddito complessivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 del DPR 22/12/1986 n. 917 (TUIR) come eventualmente successivamente modificato e integrato.

TITOLO VII

Miscellanea

ARTICOLO 21

Modifiche dello Statuto

- 21.1 Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Nazionale, riunita in sessione straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale o richiesta da un terzo degli Associati Effettivi.
- 21.2 L'Assemblea Nazionale decide a maggioranza di due terzi dei presenti con diritto di voto.

ARTICOLO 22

Scioglimento della Federazione

- 22.1 Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale, riunita in sessione straordinaria.
- 22.2 L'Assemblea Nazionale decide a maggioranza di due terzi dei presenti con diritto di voto.
- 22.3 L'atto di scioglimento dovrà prevedere, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre associazioni o enti aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in ottemperanza alla L. 6 giugno 2016 n. 106).

ARTICOLO 23

Obbligo di mediazione ed arbitrato

- 23.1 Ogni controversia interna alla Federazione è risolta tramite la mediazione del Collegio dei Probiviri.
- 23.2 Laddove il tentativo di mediazione non vada a buon fine, le parti devono adire un collegio arbitrale. Le parti nominano ciascuna un arbitro e gli arbitri, insieme, nominano un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale. In caso di disaccordo, la nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, è devoluta al Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede legale la Federazione, su richiesta della parte più diligente. Gli arbitri decidono, quali amichevoli compositori, senza formalità di procedure, ma con il rispetto del principio del contraddittorio. Il lodo dovrà essere emesso entro 90 giorni dalla costituzione del collegio, salvo richiesta scritta di proroga di ulteriori 60 giorni di detto termine formulata dagli arbitri per gravi e comprovati motivi. Il giudizio degli arbitri è inappellabile.

ARTICOLO 24

Regolamenti

- 24.1. Il Consiglio Direttivo Nazionale sottopone all'Assemblea Nazionale il Regolamento Federale (che integra quanto disciplinato dal presente Statuto) ed il Regolamento Elettorale.
- 24.2. I Regolamenti di cui sopra sono approvati dall'Assemblea Nazionale a maggioranza semplice e possono essere oggetto di proposte di emendamento e modifica su richiesta di un terzo degli Associati Effettivi.

ARTICOLO 25

Norma di rinvio

- 25.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle altre norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, secondo la forma giuridica che la Federazione deciderà di assumere senza necessità di modifica statutaria, fatto salve le modifiche richieste per legge.
- 25.2 In caso di contrasto tra la normativa, i regolamenti dell'UNESCO, lo Statuto della Federazione e i Regolamenti della Federazione prevarranno, nell'ordine, la normativa nazionale, i regolamenti dell'UNESCO, gli articoli del presente Statuto e i Regolamenti della Federazione.